

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

**Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 288

del 24/05/2024

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Regolamento relativo alla gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali e relative forme di tutela (Whistleblowing). Adeguamento al D. Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023 (in sostituzione del Regolamento di cui al Decreto D.G. n. 483/2022).

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo  
nominato con D.G.R. XII/1645 del 21.12.2023**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che in forza del Decreto D.G. n. 483 del 22/08/2022 ATS Brescia approvava il Regolamento relativo alla procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità ai sensi dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 in adeguamento alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 469 del 09/06/2021;

Atteso che, in data 10/03/2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 che, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del 23/10/2019, pone la nuova disciplina "*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)*";

Considerato che il citato D. Lgs. 24/2023 ha abrogato l'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Atteso altresì che la normativa da ultimo entrata in vigore ha altresì introdotto ulteriori specifiche disposizioni in materia, prevedendo, in attuazione delle normative europee, per quanto qui rileva e senza pretesa di esaustività:

- ampliamento dell'ambito soggettivo con riferimento anche ai soggetti di diritto privato
- ampliamento delle categorie di soggetti che possono fruire di protezione allorquando effettuano una segnalazione
- ampliamento dell'ambito oggettivo della segnalazione, cioè di ciò che può essere considerato segnalazione degna di protezione
- disciplina di tre canali di segnalazione: interno all'ente mediante piattaforma informatica, esterno gestito da ANAC, attraverso la c.d. divulgazione pubblica
- introduzione di una disciplina dettagliata in ordine agli obblighi di riservatezza
- specifica in ordine al significato di ritorsione con ampliamento della casistica
- specifica in ordine alle responsabilità del segnalante
- revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC
- introduzione di misure di sostegno per i segnalanti con coinvolgimento del Terzo settore;

Considerato inoltre che in ottemperanza all'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 24/2023, ANAC ha da ultimo adottato la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, recante le nuove "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", documento che ha integrato e aggiornato le precedenti linee guida, fornendo ai soggetti del settore pubblico specifiche indicazioni per il corrispondente aggiornamento dei propri atti regolamentari in materia di *whistleblowing*;

Rilevata pertanto la necessità di aggiornare la regolamentazione di ATS Brescia relativamente alla segnalazione di illeciti alle sopra richiamate innovazioni legislative ed alla nuove Linee guida ANAC per il tramite di un nuovo Regolamento che si intende recepire in forza del presente provvedimento di cui forma parte integrante (Allegato "A" composto da n. 19 pagine);

Precisato che il nuovo Regolamento tiene conto delle suddette Linee Guida ANAC e, in coerenza e in correlazione con il Codice di comportamento e con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia, descrive le modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità (*whistleblowing*), nonché il sistema di garanzie e misure di protezione riconosciute a favore dei soggetti tutelati, fornendo chiare indicazioni operative circa: oggetto, contenuti, destinatari, canali di trasmissione delle segnalazioni, forme di protezione ed eventuali profili di responsabilità del medesimo segnalante;



Atteso che - in relazione al canale informatico di segnalazione interna già in uso presso ATS Brescia (già aderente agli obblighi di garanzia della riservatezza prescritti dalla normativa generale e specifica) - in conformità con quanto previsto all'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023, la proposta di Regolamento è stata condivisa con le rappresentanze sindacali dell'Agenzia che nulla hanno obiettato;

Vista la proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario Dott. Franco Milani e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

#### D E C R E T A

- a) di approvare il Regolamento relativo alla gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali e relative forme di tutela (Whistleblowing) nel testo che si allega al presente provvedimento (Allegato "A" composto da n. 19 pagine) e l'Informativa al trattamento dei dati personali degli interessati di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. CE 2016/679 (Allegato "B" composto da n. 2 pagine);
- b) di disporre che la procedura oggetto di approvazione sostituisce con effetto dal 1° giugno 2024 quella contenuta nel succitato Decreto D.G. n. 483 del 22.08.2022;
- c) di demandare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione la pubblicazione della presente procedura regolamentare - con adeguata informativa ai dipendenti - sul sito dell'Agenzia, in "Amministrazione Trasparente" (Sezione Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione) e sulla sezione intranet;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dott. Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

## **REGOLAMENTO**

**PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

# **REGOLAMENTO**

---

## **REGOLAMENTO**

---



## REGOLAMENTO

### PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)

#### Sommario

1	PREMESSA .....	3
2	AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	4
3	OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE.....	5
4	TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI.....	7
5	SEGNALAZIONI ANONIME.....	9
6	MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE.....	9
7	ATTIVITÀ DI VERIFICA E ANALISI DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE ..	11
8	ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE.....	13
9	FORME DI TUTELA E MISURE DI PROTEZIONE.....	14
10	RESPONSABILITÀ DEL <i>WHISTLEBLOWER</i> .....	17
11	APPENDICE NORMATIVA.....	18

**R E G O L A M E N T O****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)****1 PREMESSA**

L'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, previsto dall'articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 (cd. Legge anticorruzione) aveva introdotto nell'ordinamento italiano una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito (c.d. *whistleblowing*).

La disciplina era stata successivamente integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) era stata individuata quale destinataria di segnalazioni di *whistleblowing* provenienti, oltre che dal proprio interno, anche da altre pubbliche amministrazioni.

ANAC, nel corso del tempo e in attuazione della normativa volta a volta vigente, ha adottato in materia apposite Linee Guida, volte a chiarire la natura dell'istituto e a fornire istruzioni operative per la sua corretta e uniforme applicazione: dapprima, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, recante le prime "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)*"; successivamente, con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, recante ulteriori "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*".

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)*", nell'abrogare l'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ha introdotto ulteriori specifiche disposizioni in materia, prevedendo, in attuazione delle normative europee, un ampliamento delle tipologie dei soggetti che possono effettuare la segnalazione e una più estesa protezione a favore delle persone segnalanti – e degli eventuali altri soggetti, collegati al segnalante, che intervengono nel processo di segnalazione – sia in termini di tutela della loro riservatezza, sia con riguardo alla prevenzione da eventuali ritorsioni a loro carico.

In ottemperanza all'art. 10 del suddetto D.Lgs. n. 24/2023, ANAC ha da ultimo adottato la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, recante le nuove "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", documento che ha integrato e aggiornato le precedenti linee guida, fornendo ai soggetti del settore pubblico specifiche indicazioni per il corrispondente aggiornamento dei propri atti regolamentari in materia di *whistleblowing*.

Il presente Regolamento tiene conto delle suddette Linee Guida ANAC e, in coerenza e in correlazione con il Codice di comportamento e con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia, descrive le modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità (*whistleblowing*), nonché il sistema di garanzie e misure di protezione riconosciute a favore dei soggetti tutelati, fornendo chiare indicazioni operative circa: oggetto, contenuti, destinatari, canali di trasmissione delle segnalazioni, forme di protezione ed eventuali profili di responsabilità del medesimo segnalante.

**REGOLAMENTO****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

---

**2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

---

Il *whistleblower*/segnalante è la persona fisica che effettua una segnalazione (o una denuncia all'autorità giudiziaria o una divulgazione pubblica) su un illecito o una irregolarità rilevati nell'ambito del proprio contesto lavorativo e lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità della pubblica amministrazione.

Egli, attivando gli appositi canali di segnalazione previsti dalla legge, decide perciò di riferire le informazioni e le circostanze concrete di cui è venuto a conoscenza ai soggetti legittimati ad intervenire, svolgendo in tal modo un ruolo di interesse pubblico volto a favorire l'emersione e la prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per la collettività.

In quest'ottica, il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni di *whistleblowing* possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- dipendenti dell'Agenzia;
- lavoratori autonomi e/o i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Agenzia (art. 3, comma 3, lett. d);
- lavoratori e/o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Agenzia alle dipendenze di ditte fornitrici di beni o servizi o realizzatrici di opere (art. 3, comma 3, lett. e);
- libero professionisti e/o consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Agenzia (art. 3, comma 3, lett. f);
- volontari e/o tirocinanti/borsisti/dottorandi/specializzandi che prestano la propria attività, a titolo gratuito o oneroso, presso l'Agenzia (art. 3, comma 3, lett. g);
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo (Collegio Sindacale, NVP), vigilanza o rappresentanza (ancorché tali funzioni siano esercitate anche solo in via di fatto – art. 3, comma 3, lett. h).

Alle suddette categorie di soggetti segnalanti si applicano le tutele previste in materia di *whistleblowing*, ai sensi del Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 (v. successivo paragrafo 9), quando la segnalazione viene effettuata:

- in vigenza di uno dei suddetti rapporti giuridici con l'Agenzia;
- prima dell'inizio del rapporto giuridico con l'Agenzia, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- anche successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

**REGOLAMENTO****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del D.Lgs. n. 24/2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto, le misure di protezione dalle ritorsioni (v. successivo paragrafo 9), si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un "legame qualificato" con la persona segnalante:

- gli eventuali "facilitatori", vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

---

**3 OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE**

---

Affinché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 è necessario che:

- A)** il segnalante sia un dipendente di ATS o altro soggetto equiparato, ai sensi del precedente paragrafo 2.
- B)** la segnalazione deve avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia, così come esemplificativamente indicate all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023.

Si considerano rilevanti sia le violazioni commesse nell'ambito dell'Agenzia, sia eventuali illeciti non ancora posti in essere, ma che, sulla base di elementi concreti, il segnalante abbia "fondati sospetti" o ritenga altamente probabile che possano essere (o possano essere stati) commessi.

In ogni caso, le violazioni segnalate devono riguardare condotte, atti o omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo (od anche in occasione o a causa dello svolgimento della mansione lavorativa), essendo sempre necessaria una relazione qualificata – relativa ad attività lavorative e/o professionali, attuali o pregresse – tra il segnalante e l'Agenzia.

- violazioni di disposizioni normative nazionali: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali individuati e sanzionati da leggi e regolamenti nazionali, quali – a mero titolo di esempio – condotte:
  - fraudolente (es. omesse/falsificate rilevazioni cartellino marcatempo) o corruttive;
  - illegali (es. furto, violenza, molestie, danni a beni o alle attrezzature dell'Agenzia, utilizzo di beni e attrezzature dell'amministrazione per scopi privati);
  - non etiche (es. manomissione di dati e documenti dell'Agenzia; utilizzo per finalità personali di documenti e banche dati);
  - in violazione del codice di comportamento nazionale;



## REGOLAMENTO

### PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)

- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'ATS o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'ATS;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente.
- violazioni delle normative dell'Unione Europea e delle relative norme di attuazione nazionali:
  - illeciti schematicamente elencati all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 24/2023 e relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - illeciti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (es. violazioni delle norme anti-frode del Trattato sul Funzionamento dell'UE, illeciti in materia di concorrenza e aiuti di Stato, di imposta sulle società, ecc.);
  - altri atti o comportamenti omissivi finalizzati a eludere o vanificare le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei suddetti settori.

**C)** ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 24/2023, sono escluse dalle violazioni oggetto di whistleblowing:

- doglianze di carattere personale del segnalante o contestazioni, rivendicazioni/istanze che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico oppure riguardanti i propri rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate. Tali tipologie di segnalazione, infatti, rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro e, per esse, occorre fare riferimento alle specifiche procedure (di competenza della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, del Comitato Unico di Garanzia, del Consigliere di Fiducia, ecc.);
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate da direttive o regolamenti europei o da atti nazionali di attuazione dei predetti atti europei;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- le segnalazioni riguardanti mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività lavorativa (che possono però costituire "elementi concreti", cioè indici sintomatici tal da far ritenere ragionevolmente al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni indicate al punto B), le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o notizie scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio").

In sostanza, la segnalazione di *whistleblowing* deve essere sempre effettuata nell'interesse della pubblica amministrazione; ciò, in quanto la finalità dell'istituto in questione è appunto

**R E G O L A M E N T O****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

quella di valorizzare l'etica e l'integrità della pubblica amministrazione, preservandone il prestigio, l'autorevolezza e la credibilità, e rafforzando, dunque, i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio per il pubblico.

Dovrà essere valutato anche un eventuale interesse del segnalante (che il medesimo dovrebbe opportunamente dichiarare), nella misura in cui questo concorra con quello della salvaguardia dell'integrità dell'amministrazione.

Resta ferma, infine, l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea, di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 24/2023 (discipline specifiche in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, esercizio dei diritti dei lavoratori).

---

## **4 TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI**

---

La modalità preferenziale e prioritaria per effettuare le segnalazioni di *whistleblowing* è la trasmissione al Responsabile Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) mediante l'attivazione dello specifico "canale interno" di cui al successivo paragrafo 6 (Piattaforma WhistleblowingIT messa a disposizione dall'Agenzia). In alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni (cfr. successivo paragrafo 8), il segnalante può rivolgersi direttamente ad ANAC e/o inoltrare, se del caso, una denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile o procedere alla divulgazione pubblica.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad es. superiore gerarchico) è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del *whistleblower* di cui al D.Lgs. n. 24/2023 vanno trasmesse al RPCT, unica funzione, all'interno di ATS, che può ricevere le segnalazioni di *whistleblowing*, con le connesse garanzie di protezione del segnalante.

In ogni caso, il soggetto non competente a riceverla deve inoltrarla **senza ritardo e, comunque, entro 7 giorni, al RPCT**, informando il segnalante dell'avvenuta trasmissione e osservando scrupolosamente gli obblighi di riservatezza stabiliti dal D.Lgs. n. 24/2023 (cfr. successivi paragrafi 6 e 9).

Eventuali segnalazioni di dipendenti destinate unicamente al superiore gerarchico, infatti, non potranno dar luogo, per il segnalante, alle tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

### **a. Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di reato perseguibili d'ufficio**

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi di un illecito penale perseguibile d'ufficio, ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 347 e dall'art. 331 c.p.p.

**R E G O L A M E N T O****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

Nell'eventualità sopra descritta la eventuale segnalazione al RPCT o all'ANAC non sostituisce quella all'Autorità giudiziaria.

L'omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è punita ai sensi degli articoli 361 e 362 c.p. Tuttavia l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria si riferisce solo ai reati perseguibili d'ufficio consentendo, quindi, anche segnalazioni quale whistleblower in riferimento ad illeciti di altra natura.

Rientrano nelle categorie di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio i dipendenti muniti dei poteri e funzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p. Tutti gli altri dipendenti hanno, comunque, l'obbligo di riferire al proprio dirigente per le conseguenti incombenze di competenza.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per le ritorsioni subite.

**b. Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di danno erariale**

Per i fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica si procederà in osservanza dell'articolo 52 comma 1 del D.Lgs. n. 174/2016 alla denuncia alla Procura regionale della Corte di Conti.

Si ricorda che a tale obbligo sono tenuti Dirigenti responsabili di Struttura in relazione ai settori cui sono preposti.

Nei confronti dei dipendenti si configura, comunque, un dovere di segnalazione nei confronti dei propri Dirigenti responsabili, con possibile coinvolgimento dei primi in caso di omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di danno erariale.

**c. Segnalazione di altri illeciti (violazione di norme nazionali e dell'unione europea)**

Per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*, ATS mette a disposizione un *Software* offerto gratuitamente alle pubbliche amministrazioni *in Cloud* e in modalità *SaaS (Software as a Service)*, conforme alle disposizioni in tema di protezione dei dati personali ed alle indicazioni di ANAC, per il quale si rimanda al paragrafo 6 del presente documento.

La segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'istituto del *whistleblowing* deve rispettare i criteri e requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 e deve essere il più possibile circostanziata, dettagliata e completa. Essa deve pertanto contenere ogni elemento utile per consentire al RPCT le verifiche e gli accertamenti necessari per riscontrarne la fondatezza e, in particolare, deve indicare i seguenti elementi minimi:

- generalità del segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Agenzia e dei propri recapiti;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, nonché circostanze di tempo e di luogo in cui tali fatti sono stati commessi;
- generalità o altri elementi (come la qualifica e la struttura in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione (es. testimoni);
- indicazione di eventuali documenti a supporto della segnalazione e relativa allegazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

**R E G O L A M E N T O****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

Le segnalazioni che provengano da soggetti esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e/o estranei ad ATS (cittadini, organizzazioni, associazioni, ecc.) saranno gestite dall'Agenzia secondo i canali ordinari, in conformità alla regolamentazione aziendale.

---

**5 SEGNALAZIONI ANONIME**

Il D.Lgs. n. 24/2023 non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime, cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità.

Le specifiche tutele operano dunque nei soli confronti di chi utilizza il previsto "canale interno" di segnalazione di *whistleblowing*, di cui al successivo paragrafo 6, ed in particolare dei dipendenti o dei soggetti ad essi equiparati (cfr. precedente paragrafo 2) che, compilando l'apposito *form* di segnalazione, forniscano tutti gli elementi e le informazioni necessarie per l'identificazione del segnalante e per la valutazione e la verifica dei fatti segnalati.

Resta comunque fermo che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione dal RPCT per ulteriori verifiche laddove relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

È inoltre necessario che ricorra, a tutela del denunciato, il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati.

Ovviamente, le previste tutele e le specifiche misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, laddove il segnalante sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni (cfr. successivo paragrafo 9).

---

**6 MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE**

Per effettuare una segnalazione di illecito, a decorrere dal 1 luglio 2022 l'Agenzia ha messo a disposizione una piattaforma informatica gratuita elaborata nell'ambito del progetto WhistleblowingIT (<https://www.whistleblowing.it>), un servizio qualificato AGID cui ATS Brescia ha aderito.

La Piattaforma, basata sul *Software GlobaLeaks*, garantisce tutti gli standard di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Tale piattaforma permette al RPCT di ricevere le segnalazioni di illeciti e di gestirle anche dialogando con il segnalante in modo anonimo. Il sistema assegna, infatti, un codice identificativo alla segnalazione, che consente al segnalante di verificarne lo stato in ogni momento.

La segnalazione – gestita attraverso il sistema sopra descritto – viene trasmessa al RPCT, unico destinatario della segnalazione.

L'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione è consentito, oltre che al RPCT, ai collaboratori di tale Funzione.

**R E G O L A M E N T O****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

La segnalazione viene protocollata a cura del RPCT; la riservatezza della segnalazione è assicurata attraverso una corretta configurazione delle visibilità del sistema di gestione documentale.

La compilazione dei campi previsti dalla Piattaforma permette di disporre di una segnalazione il più possibile circostanziata sotto differenti profili: circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, descrizione del fatto, generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire l'oggetto della segnalazione. È, altresì, possibile allegare documenti e inserire annotazioni, selezionando, a seconda delle necessità, il livello di visibilità ritenuto più opportuno.

La piattaforma è utilizzabile sia dai dipendenti sia dai lavoratori e dai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Agenzia, e da ogni altro soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (cfr. precedente paragrafo 2).

Il sistema garantisce la protezione dei dati trasmessi e la tutela dei segnalanti, utilizzando protocolli di comunicazione conformi alle normative vigenti e certificati da AGID.

Il *link* per l'accesso alla suddetta piattaforma (<https://atsbrescia.whistleblowing.it>) è reso disponibile:

- sulla Intranet di ATS
- sulla home page del Sito Internet di ATS
- nella Sezione Amministrazione Trasparente del medesimo Sito Internet (*Amministrazione Trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione*)

In tali ambienti è altresì resa disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Per i nuovi dipendenti il *link* viene inserito nel contratto di assunzione; per i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Agenzia il *link* viene inserito negli atti di gara e/o nel contratto.

La piattaforma informatica è il mezzo esclusivo per effettuare una segnalazione di illeciti usufruendo delle connesse garanzie di protezione che il D.Lgs. n. 24/2023 prevede.

Qualora il segnalante trasmetta la segnalazione internamente ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio, al suo superiore gerarchico), laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata "segnalazione di *whistleblowing*" e il ricevente deve trasmetterla al RPCT **senza ritardo e, comunque, entro 7 giorni** dal suo ricevimento, informando il segnalante dell'avvenuta trasmissione e garantendo la massima riservatezza dei contenuti.

Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata quale segnalazione ordinaria.

**R E G O L A M E N T O****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

Al segnalante viene garantita, in conformità alle vigenti disposizioni, la riservatezza in ordine alla propria identità. Tuttavia, le disposizioni a tutela della riservatezza e di esclusione dell'accesso documentale incontrano i limiti descritti nel paragrafo 9 del presente documento.

L'effettuazione di una segnalazione diretta ad ANAC o il ricorso allo strumento della divulgazione pubblica sono consentiti unicamente al ricorrere di determinate condizioni (cfr. successivo paragrafo 8).

Qualora la segnalazione pervenga al RPCT con modalità diverse dalla piattaforma informatica (compresa, quindi, la segnalazione che vorrebbe essere resa in forma orale) il segnalante verrà invitato a procedere mediante l'utilizzo di detta piattaforma.

---

## **7 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ANALISI DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

---

Il RPCT prende in carica la segnalazione e pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza/segretezza anche avvalendosi, se del caso, di altre strutture dell'Agenzia, acquisendo da queste ultime, atti e documenti, e coinvolgendo terze persone tramite audizioni.

In particolare, il RPCT deve provvedere, in primo luogo, ad effettuare una valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della segnalazione di cui al D.Lgs. n. 24/2023, come esplicitati nel paragrafo 3 del presente documento.

Come detto, per lo svolgimento dell'istruttoria - successiva alla prima fase di verifica dell'ammissibilità come segnalazione di whistleblowing - il RPCT può avviare un dialogo con il segnalante attraverso l'utilizzo della medesima piattaforma informatica, con richiesta di chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.

La segnalazione ha esclusivamente la funzione di allerta; il RPCT è tenuto ad approfondire, accertare, verificare, segnalare ai soggetti competenti per l'adozione degli opportuni e necessari provvedimenti; non spetta infatti al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti di ATS, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'Agenzia ovvero della magistratura.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 24/2023, il termine per la definizione dell'istruttoria e l'invio del **riscontro** (inteso come informazioni al segnalante relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione compresa quindi la notizia dell'archiviazione) al segnalante è di **tre mesi**, decorrenti da quando il RPCT ha conoscenza della segnalazione attraverso la comunicazione via mail della presenza di una segnalazione sulla piattaforma informatica.

Tuttavia, il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, potendosi con esso comunicare informazioni relative a eventuali supplementi istruttori che il RPCT intende intraprendere, dando contestualmente conto dello

**R E G O L A M E N T O****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, la segnalazione risulti infondata, il RPCT provvederà ad archiviare la pratica, dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale e informando il segnalante.

Qualora, invece, all'esito dell'attività istruttoria, la segnalazione risulti fondata o se ne ravvisi, comunque, la non manifesta infondatezza, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare; l'autorità disciplinare è, comunque, tenuta ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. ad effettuare, qualora ne ricorrano i presupposti, denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- b) qualora il fatto segnalato sia ascrivibile ad un dirigente, a trasmettere gli atti al dirigente sovraordinato, che provvede all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare;
- c) ad inoltrare la segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria competente, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (e laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria, il RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante);
- d) ad effettuare, se del caso, denuncia di possibile danno erariale alla competente Procura della Corte dei Conti (come previsto al paragrafo 4).

Sono assicurati il rispetto delle norme poste dall'ordinamento a tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato, nonché tempi di conservazione non eccedenti le finalità del trattamento (allo stato 12 mesi) e conformi al D.lgs. n. 24/2023 e, per quanto compatibili, al Massimario di scarto in vigore.

Il numero delle segnalazioni ricevute ed il loro stato di avanzamento vengono inseriti nella Relazione annuale di cui all'articolo 1 comma 14 della legge n. 190/2012 e nella Relazione periodica da produrre alla Regione Lombardia - Direzione Generale Presidenza - Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy, ai sensi della DGR n. 2871 del 12.12.2014.

In conformità a quanto previsto dal PIAO - Sezione "Anticorruzione e Trasparenza" dell'Agenzia, il RPCT attua, altresì, ogni adempimento correlato all'aggiornamento della valutazione del rischio, relativamente ai processi interessati dai fatti e dalle situazioni segnalate come illecite, e delle relative misure di contenimento.

Nell'ipotesi in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi verrà sostituito nell'attività di gestione della segnalazione dal Direttore del Dipartimento delle Attività Amministrative, di Controllo e degli Affari Generali e Legali.

**REGOLAMENTO****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)****8 ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE**

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC, oltre al "canale interno" di cui al precedente paragrafo 6 (canale prioritario e, di norma, preferenziale), la segnalazione può anche essere effettuata, ma soltanto al ricorrere di particolari condizioni, anche mediante:

- il canale esterno di segnalazione presso ANAC;
- la divulgazione pubblica.

Il ricorso al **canale di segnalazione esterno presso ANAC** è consentito nelle seguenti ipotesi, disciplinate dal D.Lgs. n. 24/2023:

- 1) se il canale interno obbligatorio:
  - non è attivo;
  - è attivo, ma non è conforme a quanto previsto dal Legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- 2) la persona segnalante ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- 3) la persona ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna:
  - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
  - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 5) per la segnalazione di condotte qualificabili come "ritorsioni" (cfr. successivo paragrafo 9).

Lo strumento della **divulgazione pubblica** è un'ulteriore modalità di segnalazione introdotta dal D.Lgs. n. 24/2023 e consiste nel rendere di pubblico dominio le informazioni inerenti alle violazioni rilevate, tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone (compresi i social media).

Una segnalazione mediante divulgazione pubblica, tuttavia, per consentire al suo autore di poter beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023, deve essere effettuata unicamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) esistenza di una precedente segnalazione interna a cui l'Agenzia non abbia dato riscontro nei termini previsti, alla quale abbia fatto seguito una successiva segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2) fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete (non mere supposizioni), che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 3) fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

E' altresì, riconosciuta la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o di effettuare denuncia presso la competente Procura della Corte dei Conti (cfr. par. 4)

**R E G O L A M E N T O****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)****9 FORME DI TUTELA E MISURE DI PROTEZIONE****A) Obblighi di riservatezza e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione**

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023, deve essere garantita la protezione dell'identità del segnalante, protezione che riguarda non solo il suo nominativo, ma anche qualsiasi dato o informazione contenuti nella segnalazione, dai quali possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del *whistleblower*. Tutti i predetti elementi non possono essere rivelati senza il consenso espresso del medesimo segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La tutela della riservatezza si estende anche ai dati personali di eventuali altri soggetti citati nella segnalazione (persone coinvolte e persone menzionate nella segnalazione):

- il "facilitatore" (persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- il "segnalato" (persona alla quale la violazione è attribuita o che risulta comunque implicata negli illeciti segnalati); a sostegno della persona segnalata e del suo diritto di difesa, l'art. 12, comma 9 del D.Lgs. n. 24/2023 ha riconosciuto che la medesima, dietro sua richiesta, possa essere sentita o venga sentita dal RPCT, anche mediante acquisizione di osservazioni scritte e documenti. La normativa non riconosce però al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda: tale diritto, infatti, gli è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti, a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione, e soltanto nel caso in cui tale procedimento sia fondato, in tutto o in parte, sulla medesima segnalazione; ovvero la persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta)
- il "menzionato" (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione, ancorché non direttamente coinvolta nei fatti segnalati), quale, ad esempio, la persona indicata come testimone;

la cui identità deve rimanere riservata, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, anche qualora, per ragioni istruttorie, altre strutture/soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione allegata, nonché nei casi in cui la segnalazione dovesse pervenire a soggetto diverso dal RPCT (al quale, comunque, la stessa va trasmessa senza ritardo – cfr. anche precedente paragrafo 6).

Il RPCT tutela l'identità del "facilitatore", della persona segnalata e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante; sugli eventuali soggetti che, a vario titolo, intervengano nella gestione delle segnalazioni, gravano gli stessi doveri di riservatezza cui è tenuto il RPCT.

La tutela della riservatezza è garantita anche nell'ambito del procedimento penale, del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e del procedimento disciplinare, nei termini stabiliti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 limitatamente al segnalante e ferme restando le specifiche disposizioni previste dall'ordinamento vigente.

**R E G O L A M E N T O****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

L'accertata violazione degli obblighi di riservatezza – fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente – è sempre fonte di responsabilità disciplinare, oltre a poter dare luogo a ulteriori forme di responsabilità.

I trattamenti di tutti i dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni (riferiti al segnalante, alle persone coinvolte, al "facilitatore", al segnalato e ad ogni altra persona menzionata) sono sempre effettuati nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003, dal D.Lgs. n. 151/2018 e dal regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni agli interessati, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti coinvolti.

Eventuali dati personali manifestamente non utili per il trattamento di una segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati.

La segnalazione – compresa la documentazione ad essa allegata – è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (accesso agli atti e documenti amministrativi), nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 (accesso civico generalizzato).

Parimenti il segnalato, la persona coinvolta, il facilitatore, la persona menzionata, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti (da articolo 15 a 22 del GDPR) che vengono riconosciuti agli interessati. Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Con specifico riguardo alla divulgazione pubblica la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalata abbia intenzionalmente rivelato la propria identità mediante, ad esempio, piattaforme o social media.

Lo stesso vale anche nell'ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista. In tal caso restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti.

Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nell'ipotesi di social media) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

**B) Protezione dalle ritorsioni e condizioni per la tutela**

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede, a tutela del *whistleblower* (inteso come colui che ha segnalato, denunciato o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e dei soggetti aventi un "legame qualificato" con il medesimo segnalante (cfr. precedente paragrafo 2), il divieto di ritorsione definita come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

Tale ritorsione può essere anche "solo tentata o minacciata".

Si tratta, come si vede, di una definizione assai ampia del concetto di ritorsione, la quale può consistere sia in atti o provvedimenti sia in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. A titolo meramente

**REGOLAMENTO****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

esemplificativo e non esaustivo, possono costituire "ritorsione" atti/condotte quali: l'adozione di misure disciplinari; comportamenti discriminatori o intimidatori; un mutamento di mansioni o di luogo di lavoro; una modifica dell'orario; un mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; ecc.

Le ritorsioni – nel significato sopra precisato – devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di verificare se esse siano conseguenti alla segnalazione (o denuncia o divulgazione pubblica) effettuata.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, nei casi in cui ANAC accerti che sono state commesse ritorsioni (o qualora accerti che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla oppure nei casi in cui sia stato violato l'obbligo di riservatezza di cui al punto A) del presente paragrafo), il responsabile – fermi restando eventuali altri profili di responsabilità – è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata da ANAC, da 10.000,00 a 50.000,00 Euro e la misura ritorsiva viene dichiarata nulla.

Affinché possano applicarsi le tutele in parola – sia al segnalante sia agli altri soggetti- deve ovviamente sussistere necessariamente un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite o minacciate, e il segnalante deve aver effettuato la segnalazione secondo le previste modalità e sulla base del presupposto soggettivo di veridicità delle informazioni contenute nella segnalazione, nonché di una loro corretta riconducibilità all'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023.

In assenza di tali condizioni, le segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina del *whistleblowing* e, pertanto, le previste tutele non si applicano né al segnalante, né ai diversi soggetti che, in ragione del loro ruolo nel processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, subiscano o ritengano di avere subito ritorsioni.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità disciplinate dalla Legge e di cui alla successiva lettera C), inoltre, le tutele menzionate non trovano applicazione nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) o, comunque, per reati commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. La colpa lieve, pertanto, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non comporta il venir meno delle tutele menzionate.

In tali casi, al *whistleblower* – in aggiunta alle specifiche sanzioni previste dall'ordinamento - è altresì applicata una sanzione disciplinare.

**C) Limitazioni della responsabilità del segnalante, del denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica per informazioni, notizie o affermazioni contenute nella segnalazione e per atti, omissioni e comportamenti compiuti da chi segnala, denuncia o divulga pubblicamente collegati alla segnalazione.**

Tra le tutele riconosciute a favore del segnalante, va aggiunta una serie di limitazioni di responsabilità rispetto all'eventuale rivelazione – attraverso la sua segnalazione – di alcune categorie di informazioni.

Si tratta di limitazioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023 e riferite alla rivelazione di eventuali informazioni coperte da obbligo di segreto (escluso il segreto professionale forense e

**R E G O L A M E N T O****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

medico) oppure relative alla tutela del diritto di autore o alla protezione dei dati personali o, ancora, che offendano la reputazione della persona segnalata.

Qualora la segnalazione contenga tali informazioni riservate, il segnalante non è punibile e non incorre in alcun tipo di responsabilità penale, civile, amministrativa o disciplinare (art. 20, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 24/2023), se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- il segnalante, al momento della rivelazione o diffusione di dette informazioni, aveva fondati motivi di ritenere che tale rivelazione fosse necessaria per svelare la violazione segnalata;
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e secondo le modalità stabilite per poter beneficiare della protezione dalle ritorsioni (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili).

È previsto inoltre che la persona segnalante, salvo che il fatto costituisca reato, non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, in riferimento alle modalità di acquisizione delle informazioni sulle violazioni o di accesso alle stesse, a condizione che i comportamenti, le omissioni o gli atti compiuti siano collegati alla segnalazione e siano strettamente necessari per rivelare la violazione segnalata: in sostanza, ai fini della limitazione di responsabilità, rileva il profilo dell'accesso "lecito" alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

**D) Misure di sostegno**

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 24/2023, sono altresì previste misure di sostegno a favore del *whistleblower* e degli altri soggetti tutelati, da parte di Enti del Terzo Settore iscritti in apposito elenco pubblicato da ANAC: in particolare, tali Enti potranno fornire agli interessati informazioni, assistenza e consulenza, a titolo gratuito, sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, nonché sui diritti delle persone coinvolte e sulle modalità e condizioni di accesso all'eventuale patrocinio a spese dello Stato.

**E) Divieto di rinunce o transazioni**

Al fine di rendere effettiva l'intera disciplina, l'art. 22 del D.Lgs. n. 24/2023 dispone, infine, che non sono valide eventuali rinunce o transazioni, totali o parziali, aventi per oggetto i diritti e le tutele previsti in materia di *whistleblowing*, salvo che le stesse siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4, del codice civile (accordi conclusi in sede giudiziale o dinanzi a commissioni/collegi di conciliazione ed analoghi organismi istituzionali previsti dalla Legge).

---

**10 RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER**

---

Le disposizioni contenute nel presente documento lasciano impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente regolamentazione, quali le segnalazioni manifestamente

**REGOLAMENTO****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

---

**11 APPENDICE NORMATIVA**

---

**Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**

*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)"*

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;024>

**Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023**

*"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*

<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

**Codice Penale****Art. 357 – Nozione del pubblico ufficiale**

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

**Art. 358 – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio**

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

**Art. 361 – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale**

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

**Art. 362 – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio**

**REGOLAMENTO****PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA  
(WHISTLEBLOWING)**

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

**Codice di Procedura Penale****Art. 331 – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio**

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

**Art. 347 – Obbligo di riferire la notizia di reato**

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.



**INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI  
SEGNALAZIONE DI ILLECITI – WHISTLEBLOWING  
(D.LGS. n. 24 del 10 marzo 2023)**

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO**

Titolare del trattamento dei dati è ATS di Brescia legalmente rappresentata dal Direttore Generale, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 a Brescia. Il Responsabile della protezione di dati (DPO) è la ditta Liguria Digitale SpA che può essere contattata utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (ATS Brescia, mail [Privacy.RPD@ats-brescia.it](mailto:Privacy.RPD@ats-brescia.it) o pec [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)).

**BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per adempiere ad un obbligo legale (come previsto dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023), nonché nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità di ATS di Brescia, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

**TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Durante la procedura di whistleblowing vengono raccolti nome, cognome e informazioni di contatto se rilevate dal segnalante e le informazioni sui fatti e le circostanze oggetto di segnalazione. I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio (o ad esso assimilato) con ATS di Brescia commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, mantenendo l'anonimato e tramite strumenti informatici che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza.

**DESTINATARI DEI DATI**

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di ATS Brescia, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

**DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da ATS Brescia, nei casi previsti e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 24/2023, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg UE. 2016/679). La relativa procedura è pubblicata sul sito di ATS Brescia nella Sezione Privacy.

**DIRITTO DI RECLAMO**

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



**CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati sono conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti (allo stato 12 mesi) nel rispetto del principio di minimizzazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 24/2023.